

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE
UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LA VILLA S.P.A.– GESTORE RSA MICHELANGELO – LIQUIDAZIONE FATTURE QUOTA SANITARIA E QUOTA SOCIALE – MARZO - GIUGNO 2025

Ufficio/Struttura	UNITA` FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 35.460,00	Quote sanitarie resid. anziani NON_auto PRIV RT	3B0201120501	2025
€ 7.340,50	Quote soc resid. anziani NON_auto PRIV - SOC	3B020201120301	2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL RESPONSABILE UNITA' FUNZIONALE INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R. n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02.12.2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori dieci anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei Soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10/12/2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 "Approvazione regolamento di contabilità della SdS Valdinievole";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione.

Vista la determina n.250 del 29.12.2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relativamente all'Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n.13 del 12.12.2016 avente per oggetto "Servizi di Salute Mentale Adulti e Infanzia Adolescenza, Servizi per le Dipendenze: Assunzione della gestione diretta da parte della SDS della Valdinievole";

Preso atto che, nelle more della nomina del Responsabile della U.F. Integrazione Socio-Sanitaria, il Direttore della SdS Valdinievole svolge funzioni di surroga;

Vista la Determina del Direttore della SdS n. 8 del 08.06.2023 avente per Oggetto: "Proposta all'Assemblea della Società della Salute della Valdinievole dello schema di Bilancio preventivo economico 2023 e pluriennale 2023-2025.";

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 28.02.2025 avente per Oggetto: "Monitoraggio POA 2024, Aggiornamento profilo di salute e approvazione POA 2025";

Visto Il DPGRT n. 29/R del 03.03.2010, Regolamento di attuazione della L.R. 28.12.2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla personale del sistema sociale integrato), ed in particolare l'art. 4 co.1;

Considerato che la delibera della DGRT nr. 995 dell'11.10.2016:

- approva il documento "Schema di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici

- ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie
- accreditate per l'erogazione di prestazioni in favore di anziani non autosufficienti in sostituzione dello schema tipo di convenzione in materia di strutture residenziali per anziani approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 5 del 15/01/1991;
- prevede l'obbligatorietà di stipulare accordi tra le parti interessate, sulla base del modello basato sul sistema di libera scelta, per le strutture pubbliche, nonché per quelle private e del privato sociale che intendono operare nell'ambito del sistema residenziale con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale;
- comporta l'adesione al Portale regionale dedicato all'offerta residenziale toscana (Portale regionale delle RSA) per i gestori delle Strutture che decidono di sottoscrivere l'accordo che saranno responsabili delle informazioni rese ad ARS al fine della pubblicazione online delle stesse sul portale;

Considerato che, tra gli altri, le Società della Salute, nel rispetto della L.R.T. 40/2005 e s.m.i., hanno la funzione di indirizzo e di governo finalizzata alla definizione delle linee della programmazione operativa e attuativa del territorio, all'interno della quale si inserisce anche il percorso di attuazione del principio della libera scelta di cui all'articolo 2 comma 4 della L.R. n. 82/2009.

Considerato che il portale RSA della Toscana è il nuovo portale in cui sono inserite le Residenze sanitarie assistenziali autorizzate, accreditate e finanziate dal Servizio sanitario regionale, presenti nel territorio della Regione Toscana;

Visto il punto 5 della delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole avente per oggetto: "DGRT n. 995 dell'11.10.2016: definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la SdS e le RSA operanti nel territorio della Valdinievole. Autorizzazione alla sottoscrizione del relativo accordo" ove viene fissato in €. 47,00 al giorno, il corrispettivo sociale del titolo d'acquisto per le strutture attive o che si attiveranno nella Valdinievole nonché per le strutture al di fuori del territorio della Valdinievole, nel rispetto del principio della libera scelta;

Considerato che "RSA Michelangelo" con sede in via Barcara n.36 – 54011 Aulla (MS), struttura presente sul portale della Regione Toscana ed è pertanto in possesso di tutti i requisiti necessari all'erogazione della prestazione di assistenza garantendo al contempo un adeguato livello e una qualità dell'offerta di tali servizi assicurando l'appropriatezza dell'uso delle risorse;

Viste le fatture, emesse da La Villa S.p.A., con sede legale a Firenze (FI) - c.f./p.iva 05548060481, di seguito elencate:

- Retta Sanitaria e sociale:

Fatt. n.	Del	Importo	Descrizione
437	31.03.2025	7.210,20 €	retta sanitaria Marzo 2025 - Rsa Michelangelo
438	31.03.2025	1.812,25 €	retta sociale Marzo 2025 - Rsa Michelangelo
439	31.03.2025	1.832,10 €	retta sanitaria Marzo 2025 - Villa Alfieri
643	30.04.2025	6.914,70 €	retta sanitaria Aprile 2025 - Rsa Michelangelo
644	30.04.2025	1.822,50 €	retta sociale Aprile 2025 - Rsa Michelangelo
645	30.04.2025	1.773,00 €	retta sanitaria Aprile 2025 - Rsa Villa Alfieri
849	31.05.2025	7.151,10 €	retta sanitaria Maggio 2025 - Villa Alfieri
850	31.05.2025	1.883,25 €	retta sanitaria Maggio 2025 - Rsa Michelangelo
851	31.05.2025	1.832,10 €	retta sociale Maggio 2025 - Rsa Michelangelo
1079	30.06.2025	6.973,80 €	retta sanitaria Giugno 2025 - Rsa Michelangelo
1080	30.06.2025	1.822,50 €	retta sociale Giugno 2025 - Rsa Michelangelo
1082	30.06.2025	1.773,00 €	retta sanitaria Giugno 2025 - Rsa Villa Alfieri
	Totale	42.800,50 €	

Considerato che le prestazioni di cui si propone la liquidazione sono state regolarmente effettuate e controllate dall'Ufficio competente per quanto concerne l'effettiva attività svolta e l'esatta applicazione delle tariffe;

Dato atto che la spesa di cui al presente Provvedimento trova copertura nel bilancio economico anno 2025;

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000, come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento non necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n. 185/2008 (DURC) e riscontrata la regolarità contributiva;

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL_47588597 del 26.09.2025 con scadenza 24.01.2026;

Considerato quanto disposto dalla determinazione n. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.5, riguardante i pagamenti effettuati da strutture sanitarie in favore di soggetti accreditati presso la Regione Toscana esclude l'applicazione della normativa prevista dalla L. 136/2010 (CIG);

Ricordato l'art 1, comma 629, lett b) della legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto quanto disposto dagli art.71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e Responsabilità della dirigenza" del D.lgs 18.08.2000 n.267 ;

DISPONE

1. Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in narrativa alla La Villa S.p.A. di Firenze (FI), P.IVA e C.F. 05548060481 le fatture per un importo complessivo di € 42.800,50# (iva esente) effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato, comunicato ai sensi dell'art.3, comma 7, della L.136/2010, dalla Cooperativa sopracitata;
2. Di dare atto che la spesa di € 42.800,50 trova così copertura:
 - Conto economico n. 3B0201120501 Autorizzazione n. 49/2025 per € 35.460,00
 - Conto economico n. 3B0201120301 Autorizzazione n. 50/2025 per € 7.340,50
3. Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69; autorizzazione n.18/2023
4. Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa della SdS Valdinievole;

**p. Il Responsabile U.F. Integrazione Socio-Sanitaria
Dott. Stefano Lomi**